



GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE n° DR4/ 9

del 24 GEN. 2011²⁰¹¹

OGGETTO:

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 – D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45.
Ditta Galiè Maria Pia s.n.c. – Via San Lorenzo, 62 – Vasto (CH).

Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'attività di:

- centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “*Norme in materia ambientale*”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs. 08.11.2006, n. 284 recante “*Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”;

VISTO il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”;

VISTO l'art. 196 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

VISTO l'art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “*Disposizioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché il rinnovo degli stessi*”;

VISTO l'art. 227, comma 1, lett. c., dello stesso decreto, con il quale si dispone che restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di veicoli fuori uso di cui al D.Lgs 24.06.2003, n. 209;

VISTO in particolare, l'art. 231 del D. Lgs.152/06 che detta disposizioni per i centri di raccolta, i concessionari ed i titolari di succursali, in particolare per il commercio e l'utilizzazione delle parti di ricambio;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002, “*Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. (*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n° 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTA la L.R. 21.11.2008 n. 16 “*Provvedimenti urgenti e indifferibili*” con la quale sono state introdotte modifiche alla L.R. 19.12.2007 n. 45;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n° 209 (*Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 182 del 07 agosto 2003, come modificato dal Decreto Legislativo 23 Febbraio 2006, n° 149 (di seguito: “D.Lgs. 209/03 e s.m.i.”);

RICHIAMATO l'art. 3, lettere f), o) e p) del citato D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. nel quale si definiscono le attività di «trattamento», - “*attività di messa in sicurezza, demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero e di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del*

recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o) “ - presso un «centro di raccolta» che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso”;

VISTA la L. 20.11.2009 n. 166 che ha modificato l'art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/03, così come segue:

“15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta”;

VISTO il DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”* e s.m.i.;

RICHIAMATO il DM Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il Ministero dell'Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistrī”;*

VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto *“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”;*

VISTO il D.Lgs 25.07.05, n. 151 *“Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;*

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4. *“Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale”.* Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;

VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e della successiva D.G.R. n. 808 del 31.12.2009 inerente *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”* – Modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la D.G.R. 29 novembre 1227 inerente *“D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;*

RICHIAMATA la Determinazione del 11.01.2008, N. DN3/01 inerente: *“Delibera di Giunta Regionale N. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”* Disciplina transitoria;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;



GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998;

VISTA la nota del 30.03.2009, acquisita al prot. n. 7638/DN3 del 01.04.2009, con la quale la Ditta Galiè Maria Pia s.n.c., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e dell'art.45 della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., ha avanzato istanza per la realizzazione ed esercizio di un centro di raccolta e trattamento i veicoli fuori uso da ubicare nel Comune di Vasto (CH), in zona industriale Punta Penna, presentando in allegato la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica Descrittiva, datata 24.03.2009, a firma del Dott. Chimico Alessandra Picciau;
- Elaborati Grafici, a firma del Geom. Maria Cristina Stivaletta;
- Relazione tecnico-finanziaria, a firma del Geom. Maria Cristina Stivaletta;
- Documento di Previsione di Impatto Acustico, datato 27.03.2009, a firma dell'Ing. Michelangelo Grasso;
- Copia della Deliberazione n. 46 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese di assegnazione lotto di terreno per nuova iniziativa industriale;
- Copia di visura camerale;
- Autocertificazione antimafia;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei requisiti soggettivi del Legale Rappresentante della Ditta, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1227/2007;
- Copia della Richiesta di Parere di Conformità, inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti;

EVIDENZIATO che la suddetta istanza è relativa, ai sensi delle disposizioni dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., anche al rilascio dell'autorizzazione per le emissioni idriche;

DATO ATTO che con nota prot. n. DR4/10124 del 28.05.2009 lo scrivente Servizio ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e s.m.i., trasmettendo agli Enti interessati copia dei suddetti elaborati progettuali;

DATO ATTO che con la nota suddetta lo scrivente Servizio ha, altresì, convocato per il giorno 25.06.2009 apposita Conferenza dei Servizi in ottemperanza alle disposizioni della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

PRESO ATTO della nota prot. n. 894 del 24.06.2010, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti al prot. n. 11485/DR4 del 25.06.2009, con la quale l'ARTA Dipartimento sub Provinciale di San Salvo Vasto richiede alla Ditta alcune informazioni di dettaglio, al fine di esprimere il parere definitivo sull'intervento;

VISTO il verbale della conferenza dei Servizi, seduta del 25.06.2009, trasmesso successivamente agli enti con nota prot. n. DR4/12828 del 20.07.2009;

PRESO ATTO della nota prot. n. 1757 del 18.06.2009, acquisita con prot. n. 11503/DR4 in data 25.06.2009, del Servizio Genio Civile Regionale – Ufficio Tecnico di Chieti ;

VISTA la nota del 02.07.2009, acquisita al prot. n. 12096/DR4 del 03.07.2009, con la quale la Ditta ha trasmesso copia del parere favorevole con prescrizione, della competente Asl di Lanciano – Vasto, nonché copia dell'atto di compravendita del lotto sul quale ricade l'intervento e copia della convenzione tipo per assegnazione lotti, stipulata tra Ditta e Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese;

PRESO ATTO della nota prot. n. 12418/BNVIA del 13.07.2009, acquisita al prot. n. 12674/DR4 del 15.07.2009, con la quale l'Ufficio Regionale Tutela e Valorizzazione BB.AA. comunica che l'intervento è soggetto a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008;

PRESO ATTO della nota prot. n. 40641 del 02.09.2009, acquisita al prot. n. 15899/DR4 del 09.09.2009, con la quale il Comune, ai fini dell'espressione del proprio parere tecnico di competenza in ordine alla idonea collocazione rispetto alle disposizioni del vigente P.R.G., dichiara che l'intervento potrà essere accoglibile solo se si attivano:

- ✓ Procedura di sdemanializzazione di un relitto di strada adiacente il lotto e successiva acquisizione da parte della Ditta;

- ✓ Acquisizione dello stesso relitto stradale (la cui superficie farà parte del lotto);
- ✓ Dimostrazione della titolarità del lotto;
- ✓ Nulla Osta del CO.A.S.I.V. per la realizzazione dell'intervento progettuale;
- ✓ Nulla Osta del Corpo Forestale dello Stato per il vincolo idrogeologico;
- ✓ Nulla Osta dell'Ente Ferrovie;

VISTA la nota del 07.09.2009, acquisita agli atti con prot. n. 15873/DR4 del 08.09.2009, con la quale la Ditta trasmette copia del suddetto parere del Comune di Vasto, nonché le istanze depositate presso lo stesso per la procedura di sdemanializzazione del relitto stradale e presso l'Ente Ferrovie ai fini dell'acquisizione del Nulla Osta;

PRESO ATTO della successiva nota del 21.09.2009, acquisita al prot. n. 16910/DR4 del 23.09.2009, con la quale la Ditta trasmette copia del parere del Corpo Forestale dello Stato, prot. n. 9622/Feb del 15.09.2009 con il quale lo stesso comunica il proprio Nulla Osta alla realizzazione dei lavori, ai sensi dell'Art. 20 del R.D.L. 16.05.1926, n. 1126, a condizione che:

- ✓ i movimenti terra vengano limitati a quelli necessari alla esecuzione delle opere come da progetto a firma del Geom. Stivaletta Maria Cristina;
- ✓ le terre e rocce da scavo provenienti dai lavori vengano conferiti in idonea discarica autorizzata o trattati secondo quanto previsto dall'Art. 186 del D.Lgs. n. 1528/2006 e s.m.i.;

e che con la suddetta nota trasmette, altresì, copia della richiesta dell'Ente Ferrovie di ulteriori adempimenti di carattere istruttorio e copia del parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti;

PRESO ATTO della successiva nota del 14.10.2009, acquisita agli atti con prot. n. 18481/DR4 del 16.10.2009 con la quale la Ditta trasmette copia del Nulla Osta rilasciato dall'Ente Ferrovie, con la seguente prescrizione:

- ✓ lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere realizzato con opportuna canalizzazione allacciata alla fognatura comunale;

PRESO ATTO che, con nota del 05.10.2009, acquisita al prot. n. 18681/DR4 del 20.10.2009, la Ditta trasmette copia della documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi, seduta del 25.06.2009, consistente in:

- Relazione tecnica descrittiva, datata 24.08.2009, a firma del Dott. Chimico Alessandra Picciau;

e richiede di essere autorizzato a gestire in ingresso i rifiuti derivanti dalla riparazione dei veicoli, provenienti dalle imprese di autoriparazione, così come previsto dall'Art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/2003;

VISTA la nota prot. n. 92492VIA del 09.07.2010, acquisita al prot. n. 136301/RA del 14.07.2010, con la quale il Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, ha trasmesso il giudizio n. 1510 del 29.06.2010 con il quale il Comitato di Coordinamento per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso **parere favorevole** all'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la pratica in argomento;

VISTA la nota del 14.07.2010, acquisita agli atti con prot. n. 137336/RA del 16.07.2010, con la quale la Ditta trasmette copia del **parere favorevole** espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;

DATO ATTO che con nota prot. n. 166141/RA del 06.09.2010, lo scrivente Servizio ha convocato per il giorno 28.09.2010 apposita Conferenza dei Servizi in ottemperanza alle disposizioni della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

PRESO ATTO della nota prot. n. RA/172547 del 15.09.2010, acquisita in data 20.09.2010, del Servizio Genio Civile Regionale, Ufficio di Chieti, con la quale si restituiscono gli elaborati inerenti il procedimento;

PRESO ATTO della nota prot. n. 1599 del 22.09.2010, acquisita al prot. n. RA/177671 del 23.09.2010 con la quale l'ARTA Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo – Vasto trasmette il proprio **parere favorevole** per l'intervento di che trattasi;

PRESO ATTO del suddetto parere dell'ARTA, e della relazione tecnica descrittiva inoltrata dalla Ditta con nota del 05.10.2009;



GIUNTA REGIONALE

RITENUTO che, in merito alle potenzialità annue dei rifiuti da autorizzare, sia necessario meglio esprimere le stesse, rispetto a quanto indicato dalla Ditta e dall'ARTA con le note sopra richiamate, in termini di numero di autoveicoli/anno per i CER 16 01 04* e 16 01 06, e di tonnellate/anno per i rifiuti gestiti secondo le disposizioni dell'art. 5, comma 15 del D.Lgs. 59/2003;

PRESO ATTO della nota prot. n. 9091/L.V. del 21.09.2010, acquisita al prot. n. RA/179588 del 27.09.2010, con la quale la ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, trasmette il **parere, favorevole** definitivo con le seguenti prescrizioni per la Ditta:

- ✓ mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per ottenere:
 - 1) la riduzione dell'impatto visivo dell'impianto con adeguata barriera esterna;
 - 2) la riduzione al minimo di rumore;

VISTO il verbale del 28.09.2010, trasmesso successivamente agli Enti con nota prot. n. RA/30.09.2010, nel quale la Conferenza dei Servizi si esprime come nel seguito:

.....*omissis*.....

"In apertura della Conferenza il rappresentante del SGR, richiamando il verbale della precedente seduta del 25.06.2009, illustra l'iter amministrativo sin qui svolto ed elenca i pareri degli Enti acquisiti:

- *Ufficio Valutazioni Ambientali giudizio n. 1510 del 29.06.2010 con il quale il CCR ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A.;*
- *ARTA Dipartimento di S. Salvo prot. n. 1599 del 22.09.2010, favorevole;*
- *Comune di Vasto prot. n. 40641 del 02.09.2009, parere condizionato alle prescrizioni contenute nella nota stessa.*

La Ditta ha precedentemente consegnato in copia i seguenti pareri:

- *Corpo Forestale dello Stato di Chieti prot. n. 9622 del 15.09.2009;*
- *Nulla Osta Soprintendenza Beni Architettonici e Artistici prot. n. 8392 del 09.07.2010.*

In sede di odierna Conferenza, si acquisisce a mezzo fax il parere della ASL n. 2 Lanciano – Vasto – Chieti, prot. n. 9091 del 21.09.2010.

In merito alla nota del Comune di Vasto, prot. n. 40641 del 02.09.2009, sopra citata, si evidenzia che la Ditta ha:

- *avviato la procedura di sdemanializzazione con richiesta del 4.9.2009;*
- *ottenuto il nulla osta delle Ferrovie dello Stato con nota prot. n. 009/0000339 del 12.10.2009.*

*Il rappresentante della Provincia di Chieti, in considerazione dei pareri favorevoli, con eventuali prescrizioni, degli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo di specie e sulla base della verifica di assoggettabilità (giudizio favorevole n. 1510 del 29.06.2010), esprime **favorevole giudizio** a condizione che siano osservate le eventuali prescrizioni date dagli Enti nonchè il rispetto pedissequo di cui al D.Lgs. 209/03, e la normativa sugli scarichi di cui alla L.R. 31 del 29.7.2010.*

Si chiede alla Ditta, entro 30 giorni dalla data del presente verbale, di verificare la rispondenza del progetto presentato con quanto prescritto dalla intervenuta L.R. 31/2010, dandone comunicazione al SGR.

Il SGR si impegna a contattare il Consorzio Industriale competente territorialmente al fine di definire i limiti tabellari o altre eventuali indicazioni agli scarichi da riportare in autorizzazione.

*La Conferenza di Servizi, all'unanimità dei presenti, esprime **parere favorevole** all'iniziativa presentata ed invita il SGR ad acquisire i pareri degli Enti assenti entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale. In caso di non acquisizione dei citati pareri, il Servizio concluderà il procedimento ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. e predisporrà l'atto autorizzativo.";*

.....*omissis*.....

VISTA la nota del 30.09.2010, acquisita al prot. n. RA/187178 del 07.10.2010, con la quale la Ditta trasmette la verifica svolta per la conformità alla L.R. n. 31 del 29.07.2010, come richiesto dalla Conferenza dei Servizi del 28.09.2010;

VISTA la nota del 04.11.2010, acquisita al prot. n. RA/209768 del 08.11.2010, con la quale la Ditta trasmette la documentazione come nel seguito elencata:

- Copia Deliberazione Consiglio Comunale di Vasto n. 114 del 19.10.2010, con la quale è stata deliberata la sdemanializzazione dell'area di terreno classificata relitto stradale;;
- Visura catastale inerente il relitto stradale;

VISTA la nota del 05.11.2010, acquisita al prot. n. RA/211983 del 10.11.2010, con la quale la Ditta ha trasmesso copia della richiesta dati inoltrata dal Consorzio CON.I.V. Servizi ed Ecologia di Vasto in merito agli scarichi dei reflui ed ai limiti tabellari da rispettare, come nel seguito elencato:

- ✓ La Ditta dovrà rivolgere al CON.I.V., ai fini della stipula della convenzione relativa allo scarico dei reflui aziendali, domanda di allaccio alle condotte consortili;
- ✓ a tale domanda la ditta allegnerà planimetria relativa alla rete idrica e fognante dello stabilimento di cui trattasi, con evidenza dell'ubicazione del pozzetto di campionamento dei reflui scaricati, regolarmente posto a monte della confluenza del tratto finale dell'impianto interno nelle condotte consortili;
- ✓ nella stessa domanda dichiarerà che i reflui scaricati presenteranno parametri analitici compatibili ai limiti di accettabilità indicati nella tabella n. 3 dell'allegato n. 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, testo unico in materia ambientale;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta del Comune di Vasto, n. 376 del 10.11.2010 di alienazione del relitto stradale sdemanializzato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 19.10.2010;

PRESO ATTO della nota del 17.12.2010, acquisita agli atti con prot. n. RA/247167 del 21.12.2010, con la quale la Ditta trasmette copia della *Cessione di Diritti Immobiliari* del Municipio della Città del Vasto, con la quale si trasferisce alla Ditta la proprietà del tratto di strada sdemanializzato;

VISTA la nota prot. n. RA/250242 del 24.12.2010, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti, a seguito dell'esame della convenzione per assegnazione lotti, stipulata tra Ditta e Consorzio, per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese inoltra richiesta chiarimenti circa il contenuto della stessa;

PRESO ATTO della nota di chiarimenti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese, prot. n. 10 del 03.01.2011, acquisita agli atti con prot. n. RA/3871 del 10.01.2011;

PRESO ATTO della nota del 04.01.2011, acquisita al prot. n. RA/2635 del 07.01.2011, con la quale la Ditta ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei requisiti soggettivi del Legale Rappresentante della Ditta, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1227/2007;

CONSIDERATO, pertanto, che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta Galiè Maria Pia S.n.c., non risultano elementi ostativi all'autorizzazione in oggetto;

VISTA la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. " *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la Legge n° 77 del 14.09.1999 " *Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;



GIUNTA REGIONALE

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di autorizzare ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., della L.R. 19.12.2007 n° 45 e del D.Lgs n. 209/2003 e s.m.i., la Ditta Galiè Maria Pia S.n.c. alla realizzazione e all'esercizio di un centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso ubicato in zona industriale Punta Penna nel Comune di Vasto, identificabile nel N.C.T. al foglio 9, particelle nn. 48 e 162, per un'estensione di 3100 mq, per le fasi di smaltimento e recupero, così definite: **D15 e R13**;

2) di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 1) è rilasciata in conformità ai seguenti elaborati progettuali, richiamati in premessa;

Allegato 1 Relazione tecnica descrittiva, datata 24.03.2009, a firma del Dott. Chimico Alessandra Picciau;

Allegato 2 Elaborati Grafici, a firma del Geom. Maria Cristina Stivaletta;

Allegato 3 Documento di Previsione di Impatto Acustico, datato 27.03.2009, a firma dell'Ing. Michelangelo Grasso;

Allegato 4 Relazione tecnica descrittiva, datata 24.08.2009, a firma del Dott. Chimico Alessandra Picciau;

3) di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo pari ad **anni dieci** dalla data di emanazione del presente provvedimento, e che suddetto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio;

4) di stabilire che nell'impianto possono essere trattati in ingresso le seguenti tipologie di rifiuti:

CER	Definizione	potenzialità	OPERAZIONE
16 01 04*	Veicoli fuori uso	2.808 veicoli/anno	R13/D15
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	312 veicoli/anno	R13/D15
16 01 04*	Veicoli fuori uso (motocicli)	1.248 veicoli/anno	R13/D15

Dall'attività di trattamento e messa in sicurezza potranno generarsi, con carattere indicativo, i seguenti rifiuti che la Ditta potrà gestire solo in uscita dall'impianto in oggetto per la fase di smaltimento D15 ovvero per la fase di recupero R13:

CER	Definizione
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri del' olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose



16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui la voce 16.01.11
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui la voce 16.01.14
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui le voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13, 16.01.14
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti-
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
16.10.02	Soluzioni acquose di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01
16.10.04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03
19.10.03*	Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03

5) di stabilire che potranno essere gestiti in ingresso all'impianto, secondo le disposizioni dell'art. 5, comma 15) del D.Lgs 209/2003 e s.m.i., per le fasi di smaltimento/recupero D15/R13 i seguenti rifiuti richiesti dalla Ditta:

C.E.R.	Definizione	Potenzialità	OPERAZIONE
16.01.17	Metalli ferrosi	468 t/anno	R13/D15
16.01.18	Metalli non ferrosi	156	R13/D15
16.01.19	Plastica	93,600 t/anno	R13/D15
16.01.20	Vetro	156 t/anno	R13/D15
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti-	62 t/anno 4'	R13/D15
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)	78 t/anno	R13/D15

6) di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 1) è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i e della L. R. n° 45/2007;

7) di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 1) è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Corpo Forestale dello Stato:

- ✓ i movimenti terra vengano limitati a quelli necessari alla esecuzione delle opere come da progetto a firma del Geom. Stivaletta Maria Cristina;
- ✓ le terre e rocce da scavo provenienti dai lavori vengano conferiti in idonea discarica autorizzata o trattati secondo quanto previsto dall'Art. 186 del D.Lgs. n. 1528/2006 e s.m.i.;

Ente Ferrovie dello Stato



GIUNTA REGIONALE

- ✓ lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere realizzato con opportuna canalizzazione allacciata alla fognatura comunale;

Asl n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti

- ✓ mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per ottenere:
 1. la riduzione dell'impatto visivo dell'impianto con adeguata barriera esterna;
 2. la riduzione al minimo di rumore;

CON.I.V. Servizi ed Ecologia

- ✓ La Ditta dovrà rivolgere al CON.I.V., ai fini della stipula della convenzione relativa allo scarico dei reflui aziendali, domanda di allaccio alle condotte consortili;
- ✓ a tale domanda la ditta allegnerà planimetria relativa alla rete idrica e fognante dello stabilimento di cui trattasi, con evidenza dell'ubicazione del pozzetto di campionamento dei reflui scaricati, regolarmente posto a monte della confluenza del tratto finale dell'impianto interno nelle condotte consortili;
- ✓ nella stessa domanda dichiarerà che i reflui scaricati presenteranno parametri analitici compatibili ai limiti di accettabilità indicati nella tabella n. 3 dell'allegato n. 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, testo unico in materia ambientale;

Servizio Gestione Rifiuti

- ✓ A progetto realizzato e con l'impianto funzionante a pieno regime, dovrà essere effettuata da un tecnico competente in acustica una verifica tra le effettive emissioni sonore rilevate presso l'impianto e quelle dell'analisi previsionale;
- ✓ Trasmettere copia dell'autorizzazione all'allaccio alle condotte consortili rilasciata dal competente gestore;

8) di stabilire che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, e che nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di apposite norme tecniche che disciplinino la gestione dei veicoli a motore non rientranti tra le categorie di impianti di cui al D.Lgs 209/2003 e s.m.i., secondo le disposizioni di cui all'art.231, comma 13) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la ditta, stante l'istanza avanzata, potrà provvedere anche al trattamento di autocarri e autobus;

9) di stabilire che l'esercizio dell'impianto, è preceduto dall'invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

9.1) La documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 18);

9.2) Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

9.2.1) L'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

9.2.2) L'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

9.2.3) Il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

10) di disporre che entro centottanta (180) giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto riferita alle singole linee impiantistiche, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione di cui al punto 2) deve presentare il certificato di collaudo dell'impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

10.1) La conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

10.2) La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

10.3) L' idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

10.4) Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

10.5) L' idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

10.6) Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

11) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12) di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

- a. effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
- b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

13) di stabilire che, ai sensi dell'art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall'art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

- a. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'Allegato III dello stesso;
- b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;
- c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

14) di richiamare la Ditta Galiè Maria Pia S.n.c. autorizzata, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento sub Provinciale di San Salvo Vasto di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n° 1399 del 29.11.2006;

15) di richiamare la Ditta Galiè Maria Pia S.n.c. all'osservanza di quanto previsto dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla G.U. del 27 febbraio 2010, con il quale il Ministero dell'Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il D.M. 17 dicembre 2009 – “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri*”;



GIUNTA REGIONALE

16) di dare atto che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell'art. 45 comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i.;

17) di stabilire che all'atto della comunicazione di avvio dell'impianto nelle forme di cui al precedente punto 9), la determinazione dirigenziale n. DN3/344/2008 (ovvero eventuali rinnovi) è da intendersi automaticamente revocata;

18) di obbligare la Ditta Galiè Maria Pia S.n.c.:

1. a possedere, nel corso della fase di realizzazione di cui al punto 2), la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase medesima. Terminata la medesima fase ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n° 71 Speciale del 05.09.2007;
2. a prestare prima dell'avvio dell'impianto adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 790 del 03.08.2007 e s.m.i. relative alla conformazione impiantistica di cui al presente provvedimento;

19) di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti all'esito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227;

20) di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;


21) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vasto (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Dipartimento sub Provinciale di San Salvo Vasto, all'all'A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A.] di Chieti;

22) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Galiè Maria Pia S.n.c. di Vasto (CH);


23) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'Estensore
(Marco Famoso)



Il Responsabile dell'Ufficio
(Marco Famoso)



Il Dirigente del Servizio
(dott. Franco Gerardini)

